



## Protocollo ed indicazioni per l'attivazione di punti di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro

*In data 6 aprile 2021 è stato siglato il "Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro".*

*Costituisce parte integrante del Protocollo in esame il documento recante le "Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro" approvato l'8 aprile 2021 e reso noto tramite la Circolare del Ministero della Salute n.15126 del 12 aprile 2021.*

*Attraverso il protocollo in esame e le successive indicazioni per la vaccinazione si intende costituire, allestire e gestire dei punti vaccinali straordinari e temporanei nei luoghi di lavoro. La somministrazione riguarderà tutti i lavoratori interessati, con qualsiasi tipologia di contratto, e potrà avvenire in azienda, presso strutture sanitarie private e nei casi previsti in quelle dell'INAIL.*

### Vaccinazione diretta negli spazi aziendali

La vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19, **su base esclusivamente volontaria**, è destinata a **tutti i lavoratori** a prescindere dalla tipologia contrattuale con cui prestano la loro attività in favore dell'impresa, nonché ai **datori di lavoro** o ai **titolari d'impresa**.

I datori di lavoro interessati, indipendentemente dal numero di lavoratrici e lavoratori occupati, devono **manifestare la disponibilità** ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro.

Nell'elaborazione dei piani aziendali oggetto del presente Protocollo, i datori di lavoro sono tenuti ad **assicurare il confronto con il Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole contenute nel Protocollo del 24 aprile 2020**, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle particolari condizioni di esposizione al rischio di contagio e con il supporto del medico competente, ovvero con altri organismi aziendali previsti nell'ambito dei Protocolli di settore.

**Raccolte le adesioni** dei lavoratori, i datori di lavoro, anche per il tramite delle rispettive Organizzazioni di rappresentanza, **propongono il piano aziendale di vaccinazione all'Azienda Sanitaria di riferimento**, nel pieno rispetto delle Indicazioni *ad interim* e delle eventuali indicazioni specifiche emanate dalle Regioni e dalle Province Autonome per i territori di rispettiva competenza, specificando il numero di vaccini necessari.

I **costi** per la realizzazione dei piani aziendali:

- inclusi i costi per la somministrazione, sono **a carico** del **datore** di lavoro,
- mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe, aghi), degli strumenti formativi e per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è **a carico** dei **Servizi Sanitari Regionali** competenti per territorio.



Il **medico** competente dovrà:

- fornire ai lavoratori le informazioni su vantaggi e rischi connessi alla vaccinazione e sulla tipologia di vaccino;
- acquisire il consenso informato del soggetto interessato;
- occuparsi del triage preventivo sullo stato di salute;
- registrare le vaccinazioni eseguite mediante gli strumenti messi a disposizione dai Servizi Sanitari Regionali,

tutelando la riservatezza dei dati dei lavoratori.

La somministrazione del vaccino dovrà avvenire in locali idonei ed è riservata a operatori sanitari in grado di garantire il pieno rispetto delle prescrizioni adottate per tale finalità e in possesso di adeguata formazione per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19. Per l'attività di somministrazione del vaccino il medico competente potrà avvalersi di personale sanitario in possesso di adeguata formazione.

### **Ricorso a strutture sanitarie private o dell'INAIL**

In alternativa alla modalità della vaccinazione diretta, è prevista inoltre la possibilità per i datori di lavoro di stipulare specifiche convenzioni con **strutture sanitarie private** in possesso dei requisiti per la vaccinazione.

In questo caso gli **oneri** sono a proprio carico, ad esclusione della fornitura dei vaccini che viene assicurata dai Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.

I **datori** di lavoro che, in base alle previsioni del T.U. della sicurezza sul lavoro (art. 18 co. 1, lett. a) del D.Lgs n. 81/2008), **non sono tenuti alla nomina del medico competente o che non possano fare ricorso a strutture sanitarie private**, possono avvalersi delle **strutture sanitarie dell'INAIL**.

In questo caso gli **oneri** restano a carico dell'INAIL.

In questi casi il datore di lavoro direttamente, ovvero attraverso il medico competente ove presente, dovrà comunicare alla struttura sanitaria privata o alla struttura territoriale dell'INAIL il numero complessivo di lavoratrici e lavoratori che hanno manifestato l'intenzione di ricevere il vaccino.

### **Vaccinazione eseguita in orario di lavoro**

Se la vaccinazione viene eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario per la vaccinazione è equiparato a tutti gli effetti all'orario lavorativo.

### **Corso di formazione**

Per i medici competenti e il personale sanitario e di supporto coinvolto nelle vaccinazioni è disponibile, attraverso la piattaforma dell'Istituto superiore di sanità, un corso di formazione specifico realizzato anche con il coinvolgimento dell'INAIL.



## Indicazione per la vaccinazione nei luoghi di lavoro

Con la Circolare del Ministero della Salute n.15126 del 12 aprile 2021 è stato reso noto il documento recante le "**Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro**" approvate l'8 aprile 2021.

Ai fini della istituzione dei punti vaccinali territoriali e della realizzazione della campagna vaccinale nei luoghi di lavoro, costituiscono **presupposti imprescindibili**:

- la disponibilità di vaccini;
- la disponibilità dell'azienda;
- la presenza/disponibilità del medico competente o di personale sanitario come di seguito specificato;
- la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la somministrazione di vaccini;
- l'adesione volontaria ed informata da parte delle lavoratrici e dei lavoratori;
- la tutela della privacy e la prevenzione di ogni forma di discriminazione delle lavoratrici e dei lavoratori.

### Organizzazione dell'attività di vaccinazione

Per l'avvio dell'attività è necessario che l'azienda sia in possesso dei seguenti **requisiti preliminari**:

- **popolazione lavorativa sufficientemente numerosa**. Per favorire anche i datori di lavoro con poche lavoratrici e lavoratori o altre forme di attività, sono possibili modalità organizzative anche promosse da Associazioni di categoria, o nell'ambito della bilateralità, destinate a coinvolgere lavoratrici e lavoratori di più imprese;
- **sede nel territorio dell'Azienda Sanitaria che fornisce i vaccini**. Resta inteso che la lavoratrice/il lavoratore può aderire alla vaccinazione indipendentemente dalla propria residenza, che può essere anche fuori Regione, così come può decidere di essere vaccinato nei punti vaccinali delle Aziende Sanitarie;
- **struttura organizzativa e risorse strumentali e di personale adeguate al volume di attività previsto**, in grado di garantire il regolare svolgimento dell'attività ed evitare gli assembramenti;
- **dotazione informatica idonea** a garantire la corretta e tempestiva registrazione delle vaccinazioni;
- **ambienti idonei** per l'attività, commisurati al volume di vaccinazioni da eseguire, sia per le fasi preparatorie (accettazione), sia per la vera e propria seduta vaccinale (ambulatorio/infermeria), sia per le fasi successive (osservazione post-vaccinazione).

Resta inteso che gli ambienti dedicati all'attività, purché adeguatamente attrezzati, possono essere interni, esterni o mobili, in considerazione di specifiche esigenze di natura organizzativa. L'idoneità degli ambienti destinati all'attività è valutata da parte dell'Azienda Sanitaria che fornisce il vaccino.



### Equipaggiamento minimo per la vaccinazione in azienda

La vaccinazione in azienda deve prevedere la presenza dei materiali, delle attrezzature e dei farmaci necessari ed idonei allo svolgimento delle stesse.

Il medico competente o il personale sanitario redige l'elenco di quanto necessario. Devono inoltre essere presenti idonei strumenti informatici che permettano la registrazione dell'avvenuta inoculazione del vaccino secondo le modalità fissate a livello regionale.

### Formazione e informazione

Il Servizio Sanitario Regionale rende disponibile l'accesso a specifici materiali formativi e informativi predisposti a livello nazionale e regionale.

In particolare, il personale coinvolto nelle vaccinazioni effettuerà il **corso FAD EDUISS "Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/Covid-19"**, che verrà integrato con uno specifico modulo per la vaccinazione nei luoghi di lavoro a cura di INAIL in collaborazione con ISS.

### Organizzazione della seduta vaccinale

Il presente documento ricorda che l'**adesione** da parte della lavoratrice/del lavoratore è **volontaria** ed è raccolta a cura del medico competente, o del personale sanitario, che potrà valutare preliminarmente specifiche condizioni di salute, nel rispetto della privacy, che indirizzino la vaccinazione in contesti sanitari specifici dell'Azienda Sanitaria di riferimento, che ne assicura la necessaria presa in carico.

Le vaccinazioni negli ambienti di lavoro devono avvenire secondo modalità che garantiscano:

- la pianificazione dell'attività con adeguato anticipo, in considerazione della complessità organizzativa;
- il rispetto delle misure di prevenzione anti-contagio;
- un'adeguata informazione ai soggetti destinatari delle vaccinazioni (datori di lavoro, lavoratrici e lavoratori) circa le modalità organizzative e, più specificamente, sulla somministrazione del vaccino previsto;
- l'accettazione delle lavoratrici e dei lavoratori aderenti assicurata da personale incaricato (interno/esterno);
- il rispetto della modulistica predisposta a livello nazionale relativa a scheda anamnestica e consenso informato;
- il rispetto delle indicazioni tecniche e delle buone pratiche relative a conservazione,
- la preparazione e somministrazione del vaccino;
- la programmazione e la preparazione alla gestione di eventuali eventi avversi, anche in coerenza con i piani di gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro;
- il rispetto delle indicazioni regionali per l'alimentazione dei flussi informativi.



### Gestione del consenso

Il **medico vaccinatore informa** il soggetto in merito alla vaccinazione, illustra i contenuti dell'informativa ministeriale e acquisisce il valido consenso alla vaccinazione, utilizzando la modulistica unificata predisposta a livello nazionale.

### Registrazione della vaccinazione

La registrazione della vaccinazione deve essere effettuata subito dopo la somministrazione, direttamente nel luogo di vaccinazione, durante il periodo di osservazione post vaccinazione. La registrazione deve essere effettuata secondo le modalità previste nella Regione/Provincia Autonoma di riferimento.

Per la registrazione di una eventuale **reazione avversa** si dovranno utilizzare le modalità di segnalazione previste dalla Regione/Provincia Autonoma di riferimento, nel rispetto della normativa vigente.

### Osservazione post vaccinazione

Dopo l'esecuzione delle vaccinazioni il personale vaccinatore deve invitare il vaccinato a sostare per almeno 15 minuti negli spazi della sede vaccinale, allo scopo di intervenire immediatamente nel caso di reazioni avverse a rapida insorgenza, ed è quindi necessaria la previsione di risorse adeguate alla gestione delle stesse.

### Programmazione della seconda dose

L'azienda assicurerà la programmazione della somministrazione della seconda dose del vaccino ove prevista secondo le modalità e tempistiche previste per ciascun vaccino. I **vaccini non sono intercambiabili** e la seconda dose, deve essere effettuata con lo stesso vaccino utilizzato per la prima dose. Anche l'intervallo tra prima e seconda dose deve rispettare quanto previsto per lo specifico vaccino.

Le persone che hanno manifestato una reazione **grave alla prima dose, non devono sottoporsi alla seconda dose** in ambito lavorativo e devono essere inviate alla competente Azienda sanitaria di riferimento per le necessarie valutazioni. Le persone che hanno manifestato una reazione locale a insorgenza ritardata (ad es. eritema, indurimento, prurito) intorno all'area del sito di iniezione dopo la prima dose possono ricevere la seconda dose in ambito lavorativo, preferibilmente nel braccio controlaterale a quello utilizzato per la prima.

In coerenza con la Circolare del 3 marzo 2021 del Ministero della Salute, è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2, purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e, preferibilmente, entro i 6 mesi dalla stessa.